

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL'ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA PREVISTA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DELL'1 FEBBRAIO 1996: SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE NEL PRIMARIO INTERESSE DEL CITTADINO

DISPOSIZIONI MINISTERIALI CONFERMANO CHE LA CONDIZIONE DI EMIGRATO PUÒ' E DEVE ESSERE ATTESTATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMPETENTE ASL, CON LA QUALE IL CITTADINO AUTOCERTIFICA:

DI ESSERE NATO IN ITALIA, DI POSSEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA, NONCHE' DI RISIEDERE ALL'ESTERO, INDICANDO IL COMUNE DI ISCRIZIONE AIRE.

ALLA LUCE DELLA VIGENTE DISCIPLINA IN TEMA DI AUTOCERTIFICAZIONI, LA CONDIZIONE DI EMIGRATO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 DEL DECRETO DEL 1 FEBBRAIO 1996 , PRESUPPOSTO PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE IVI PREVISTE, NON DEVE PIÙ' ESSERE ATTESTATA DALL'AUTORITA' CONSOLARE, POICHÈ' PIU' SEMPLICEMENTE AUTOCERTIFICABILE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PRESSO LE ASL DI COMPETENZA.